APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 34

Della convocazione delle assemblee degli azionisti deve essere tempestivamente informato il Regio demanio, al quale dovra' essere comunicato il relativo ordine del giorno.

Un rappresentante del Regio demanio puo' intervenire alle assemblee.

Le deliberazioni delle assemblee relative agli argomenti di cui agli articoli 154 e 158, numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 del Codice di commercio devono essere comunicate al Regio demanio, che ha la facolta' di annullare quelle che ritenga contrarie all'interesse dell'esercizio aziendale, entro quindici giorni dalla comunicazione.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-34/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it